

# Pianificazione urbanistica e aviosuperfici

---

22 Maggio 2006

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006 il Decreto del Ministro delle infrastrutture 1° febbraio 2006, recante norme in materia di gestione delle aviosuperfici, che sono aree, pubbliche o private, idonee alla partenza e all'atterraggio di particolari aeromobili che per le loro caratteristiche tecniche non impongono in maniera esclusiva l'uso degli aeroporti.

Per quanto di interesse del settore, il provvedimento contiene alcune norme che incidono sulla pianificazione urbanistica e in particolare sull'uso delle aree limitrofe alle aviosuperfici (che comprendono anche le elisuperfici, destinate all'approdo esclusivo degli elicotteri).

Occorre prima di tutto ricordare che, di recente, il Decreto Legislativo 151/2006, recante correzioni e integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione (come rivisto dal D.Lgs. 96/2005), in tema di aviosuperfici ha specificato che i comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, devono tenere in considerazione le finalità aeronautiche delle aree adibite ad aviosuperfici situate nel proprio territorio. Ciò significa che anche nelle direttrici di decollo e approdo delle aviosuperfici e delle elisuperfici dovrà essere garantita la sicurezza attraverso l'inserimento di apposite disposizioni negli strumenti urbanistici.

Il Decreto fornisce ulteriori indicazioni in materia, stabilendo che la scelta di un'aviosuperficie è subordinata al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate, indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali ed è soggetta alle restrizioni stabilite dalle competenti autorità civili e militari (art. 10). Pertanto, non tutte le aree sono idonee ad essere utilizzate per l'approdo o il decollo, ma dovranno ricorrere una serie di condizioni, urbanistico-edilizie e non, atte a garantire la sicurezza della navigazione aerea, nonché quella delle persone e delle attività ubicate nelle traiettorie di volo.

Per questo, intorno alle aviosuperfici deve esserci sufficiente spazio libero da ostacoli (ad esempio, costruzioni, tralicci, ecc.) ai fini dell'effettuazione delle manovre di decollo e approdo. Gli ostacoli eventualmente presenti, ai fini della loro compatibilità con le esigenze di sicurezza, devono essere tali da non interferire con le operazioni di volo (art. 20).

Il gestore dell'aviosuperficie dovrà trasmettere all'ENAC il rilievo degli eventuali ostacoli compatibili con le esigenze di sicurezza, presenti nelle traiettorie di decollo ed atterraggio (art. 22).

[1551-ALLEGATO 5.pdf](#) [Apri](#)

1551-ALLEGATO 4.pdf [Apri](#)

1551-ALLEGATO 3.pdf [Apri](#)

1551-ALLEGATO 2.pdf [Apri](#)

1551-ALLEGATO 1.pdf [Apri](#)

1551-DM 1 febbraio 2006.pdf [Apri](#)